



Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

Piazza Grande, 11 a - ingresso Via Scamozzi 5 b

33057 Palmanova (UD)

Tel. +39 0432 932592 - Fax +39 0432 932517

[https:// friuliveneziagiulia.lnd.it](https://friuliveneziagiulia.lnd.it)

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025 COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 08/01/2025

Sommario

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.....	2
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	2
Raduno Territoriale Area Nord Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 19.....	2
Circolare n. 40 della L.N.D. – Centro Sudi Tributari.....	2
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE.....	3
Segreteria.....	3
<i>“IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO”</i>	3
Coppa Italia Società di Eccellenza 2024/2025 – Trofeo Diego Meroi.....	3
Coppa Italia Società di Promozione 2024/2025	4
Coppa Regione di 3 ^a Categoria – Stagione Sportiva 2024/2025.....	4
Svincolo Art. 117 Bis	4
Convocazione Rappresentativa Regionale Under 19	5
Attestati di Maturità Psicofisica	6
COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA.....	6
Segreteria.....	6
Svincolo per Inattività Giovani Calciatori.....	6
Open Day 2024	6
Centro Federale Territoriale (Cft) Friuli Venezia Giulia - Convocazioni.....	6
COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DI BASE.....	7
Segreteria.....	7
Tornei Autorizzati	7
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE	7
RISULTATI GARE	8
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE	9
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	10
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE.....	12
ERRATA CORRIGE	15

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Raduno Territoriale Area Nord Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 19

Nell'ambito del Progetto Giovani LND, il Sig. Mauro Mazza (Allenatore Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 19) in collaborazione con i Referenti Tecnici Regionali di Piemonte/Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e della Provincia di Trento e Bolzano, ha convocato i sottoelencati calciatori per il giorno **martedì 14 gennaio 2025**, presso il **Centro Sportivo Veronello** sito in Via Veronello 2- 37011 Calmasino (VR), per il Raduno Territoriale dell'Area Nord della Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 19.

COGNOME / NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
DEGANO ALESSANDRO	09/06/2006	RIVE D'ARCANO FLAIBANO

Il programma del Raduno sarà il seguente:

Martedì 14 gennaio 2025

Raduno entro le ore 12.15 presso il Centro Sportivo Veronello – Via Veronello 2 –Calmasino (VR)
ore 14.00 Gara amichevole a ranghi contrapposti

Al termine della gara (ore 16.00 circa) è previsto scioglimento della comitiva e rientro nelle proprie sedi.

Si prega di confermare la presenza del calciatore convocato ai seguenti indirizzi:

Riferimento organizzativo Sig.ra Barbara Coscarella

E-mail, rappresentative.nazionali@lnd.it – b.coscarella@lnd.it

Telefono 06-32822221/ 334- 6557912

Si ricorda alle società di inviare via mail agli indirizzi sopraindicati **copia autenticata con timbro e firma del Presidente del certificato medico in corso di validità del calciatore**, formulato secondo le indicazioni del DM. 18.02.1982, **senza il quale non sarà possibile prendere parte all'attività della Rappresentativa.**

Si ricorda ai calciatori di **portare con sé tutto l'equipaggiamento da gioco (obbligo di indossare i parastinchi), un documento d'identità e la tessera sanitaria.**

Trattandosi di attività di selezione con connotazione territoriale, si comunica che non sono previsti servizi logistici acarico della LND (trasporti, pernotti, ristorazione, ecc.).

Circolare n. 40 della L.N.D. – Centro Sudi Tributari

In allegato al presente C.U. trasmettiamo la Circolare n. 40 della L.N.D. dd. 03/01/2025 inerente "Decreto 27 dicembre 2024 del Vice Ministro Mef, Maurizio Leo, concernente disciplina delle modalità di applicazione dei parametri per la richiesta di dilazione dei pagamenti".

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Segreteria

“IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO”

Di seguito pubblichiamo l'elenco degli anticipi in programma **Sabato 18/01/2025 ore 14.30:**

ECCELLENZA	U.FINCANTIERI MONFALCONE - PRO GORIZIA NK KRAS REPEN - CHIARBOLA PONZIANA CALCIO MUGGIA 1967 - RIVE D'ARCANO FLAIBANO COM. FONTANAFREDDA - CALCIO MANIAGO VAJONT CASARSA - POL. CODROIPO
PROMOZIONE A	SEDEGLIANO - OL3 MARANESE - CUSSIGNACCO CALCIO GEMONESE - NUOVO PORDENONE 2024 FC (ore 15:00 su accordo)
PROMOZIONE B	SEVEGLIANO FAUGLIS - SANGIORGINA CORNO CALCIO 1929 - UNION 91

COPPA ITALIA SOCIETÀ DI ECCELLENZA 2024/2025 – TROFEO DIEGO MEROI

***Vincente Coppa Italia 2024/2025
Società di Eccellenza
“Trofeo Diego Meroi”
A.S.D. POLISPORTIVA CODROIPO***

Si è svolta Domenica 05 Gennaio u.s. sul campo neutro di San Vito al Tagliamento (PN) la finale della Coppa Italia di Eccellenza tra le Società POL. TAMAI e POL. CODROIPO.

Il risultato è stato:

POL. TAMAI – POL. CODROIPO

1 – 1

1 – 4 d.c.r.

Alle Società finaliste i complimenti per il traguardo raggiunto e alla **A.S.D. POLISPORTIVA CODROIPO** l'augurio di rappresentare al meglio la nostra Regione nella fase nazionale della manifestazione.

COPPA ITALIA SOCIETÀ DI PROMOZIONE 2024/2025

Di seguito ricordiamo il programma delle gare dei QUARTI DI FINALE della manifestazione di cui all'oggetto le società

QUARTI DI FINALE – DOMENICA 12/01/25 ORE 14.30

Gara 01: PRO CERVIGNANO M. – BUJESE CALCIO

(Via Udine, Ruda)

Gara 02: CORVA – CUSSIGNACCO CALCIO

Gara 03: RONCHI CALCIO – CORNO CALCIO 1929

(Via Aeroporto, Ronchi Leg.)

Gara 04: LME – TORRE

Le gare si svolgeranno con gara secca sul campo della società prima nominata.

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45' l'uno;

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

Le quattro squadre vincenti accederanno semifinali.

COPPA REGIONE DI 3^ CATEGORIA – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Di seguito ricordiamo il programma aggiornato delle gare degli OTTAVI DI FINALE della manifestazione di cui all'oggetto:

SABATO 11.01.25

Gara 05: OSOPPO RUSH SOCCER – CALCIO ZOPPOLA

ore 14:30 (su accordo)

Gara 06: VILLESSE CALCIO – MANIAGO

ore 17:00 (su accordo)

DOMENICA 12.01.25 ORE 14:30

Gara 01: COSEANO – CAVOLANO CALCIO

Gara 02: VIVARINA - CAPORIACCO

Gara 03: COM. POCENIA – DOMIO sq. B

Gara 04: MONTEREALE VALCELLINA – TORRE sq. B

Gara 07: PRO-SECCO PRIMORJE – VILLANOVA CALCIO

Gara 08: MALISANA - POGGIO

Le gare degli OTTAVI DI FINALE si svolgeranno con gara unica **in casa delle società prime nominate**.

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45' l'uno;

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

Le otto squadre vincenti accederanno ai quarti di finale.

SVINCOLO ART. 117 BIS

Trascriviamo qui di seguito i nominativi dei calciatori svincolati in base all'art. 117 Bis delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data di nascita	Società
3.269.486	FURLAN STEFANO	13.01.1983	TRIESTE VICTORY ACADEMY
3.471.254	MAZZARELLA CARLO	20.10.1982	PRATA CALCIO
4.390.092	PASCOLO JOHNNY	28.05.1992	TRICESIMO CALCIO
4.426.391	SANGIOVANNI GIUSEPPE	18.11.1988	BISIACA ROMANA
3.671.713	SANTOVITO ANIELLO	10.05.1985	PRATA CALCIO
2.048.427	VICARIO ANDREA	27.12.2004	GEMONESE

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 19

Su indicazione del Selezionatore Regionale, Sig. Roberto BORTOLUSSI in preparazione al TDR che si svolgerà in Sicilia dall' 11 al 18 Aprile 2025, i sottoindicati calciatori sono convocati per il giorno **MERCOLEDI' 15 GENNAIO 2025 entro le ore 14.30 presso il Campo Sportivo Comunale di Via Silose a Santa Maria La Longa (UD)** (Terreno erba artificiale) per una sessione di allenamento.

Gli stessi dovranno presentarsi ai Responsabili del C.R. muniti di **Parastinchi obbligatori**. - Il C. R. fornirà il materiale sportivo.

AZZURRA PREMARIACCO	Pian Nicholas
CALCIO MANIAGO VAJONT	Zoccoletto Andrea
COM. FONTANAFREDDA	Capa Alban
GEMONESE	Patat Emanuele
JUVENTINA SANT'ANDREA	Blasizza Giovanni
MARANESE	Faggiani Mattia
MUGGIA 1967	Trebez Marco, Trebez Filippo
NUOVO PORDENONE 2024	Meneghetti Carlo, Piaser Daniel
POL. CODROIPO	Coluccio Saverio
POL. TAMAI	Bortolussi Tommaso
PRO CERVIGNANO MUSCOLI	Stefani Simone
PRO GORIZIA	Greco Romeo
RIVE D'ARCANO FLAIBANO	Degano Alessandro
S.P.A.L. CORDOVADO	Lucon Marcon
SAN LUIGI CALCIO	Brunner Mattia, Osmani Gabriel
SANGIORGINA	Dri Alberto
SANVITESE	Pandolfo Nicolò
SEDEGLIANO	Livon Edoardo
SISTIANA SESLJAN	Guiotto Giovanni
TOLMEZZO CARNIA	Coradazzi Filippo, Madi Massim
U.FINCANTIERI MONFALCONE	Iussa Riccardo, Marmoreo Lorenzo
UNION MARTIGNACCO	Flaiban Pietro

Le società di appartenenza dei calciatori interessati alla convocazione ai fini della partecipazione alla gara stessa sono tenute ad inviare obbligatoriamente la sottoindicata documentazione richiesta **entro le ore 18.00 di LUNEDI' 13 GENNAIO 2025** tramite e-mail a: rappresentative.fvg@Ind.it

- Copia Certificato Medico di idoneità agonistica;(*)
- Modulo "Dati giocatori" (scaricabile in "Allegati" sul C.U. sito C.R.)(*)

(*) PER CHI NON E' STATO MAI CONVOCATO E/O CERTIFICATO MEDICO RINNOVATO

In caso di indisponibilità e/o infortunio dei calciatori convocati, le Società sono comunque obbligate a darne immediata comunicazione e comunque entro le ore 18.00 di LUNEDI' 13 GENNAIO 2025, inviando una e-mail all'indirizzo rappresentative.fvg@Ind.it motivando l'assenza.

SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 36 DELLA L.N.D. E 76 DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA RAPPRESENTATIVA REGIONALE, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA.

ATTESTATI DI MATURITÀ PSICOFISICA

Si rende noto che è stato rilasciato il seguente attestato di maturità psicofisica:

BASSI AURORA

Nata il 05.07.2009 Decorr.: 01.01.2025 Tess.: NUOVO PORDENONE 2024 FC

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Segreteria

SVINCOLO PER INATTIVITÀ GIOVANI CALCIATORI

Esaminate le domande di annullamento del tesseramento presentate prima dell'inizio dell'attività 2024/25, dai giovani calciatori e dagli esercenti la potestà genitoriale;

si delibera

lo svincolo dei seguenti giovani calciatori:

LIGUGNANA NICOLO 16.02.2010 ATLAS FOOTBALL ACCADEMY matr. 3.383.814

I giocatori potranno sottoscrivere un nuovo tesseramento a decorrere dal giorno successivo la data del presente comunicato.

OPEN DAY 2024

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:

A seguito di quanto specificato nel CU SGS n.1 per la s.s. 2023/24 circa i cosiddetti OPEN DAY, a cui si rimandano gli interessati che intendono organizzarli, si comunica che l'elenco degli Open Day regolarmente dichiarati sarà pubblicato a cura della FIGC Settore Giovanile e Scolastico (SGS) del Friuli Venezia Giulia sia sul Comunicato Ufficiale regionale, sia sul sito della FIGC nella pagina del SGS FVG alla voce "comunicazioni" il cui link è il seguente:

<https://www.figc.it/it/giovani/coordinamenti-regionali/mappa-del-territorio/friuli-venezia-giulia/comunicazioni/open-day-2024/>

Si allega al presente CU l'elenco aggiornato al 03/01/2024

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE (CFT) FRIULI VENEZIA GIULIA - CONVOCAZIONI

Su indicazione del Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Prof. Giovanni Messina, in allegato al presente C.U. trasmettiamo l'elenco dei convocati per il giorno 13 Gennaio 2025 alle ore 18:00 per l'attività del Centro Federale Territoriale di San Giorgio della Richinvelda (PN) con la liberatoria da presentare debitamente compilata.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

Segreteria

TORNEI AUTORIZZATI

Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:

TORNEO	Categoria Calciatori	Categoria Torneo	Dal	Al	Società
Triangolare Amichevole	Dilettanti	Regionale	11/01/25	//	Centro Sedia Natisone
Città di Aquileia	Pulcini C5	Regionale	18/01/25	19/01/25	Aquileia

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Variazioni Gare

ECCELLENZA

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
12/01/2025	2 R	POLISPORTIVA CODROIPO	N.K. KRAS REPEN		15:00	14:30	
12/01/2025	2 R	RIVE D ARCANO FLAIBANO	JUVENTINA S.ANDREA		14:30		COMUNALE CISTERNA DI COSEANO VIA CENTRO SPORTIVO

PROMOZIONE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
12/01/2025	15 A	SEDEGLIANO	CALCIO AVIANO	22/12/2024	15:00	14:30	

COPPA REGIONE PRIMA CATEGORIA

GIRONE D

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
11/01/2025	5 A	SOVODNJE	MARIANO	12/01/2025	14:30		
12/01/2025	5 A	LA FORTEZZA GRADISCA	PRO ROMANS 1921		14:30		COMUNALE FARRA D'ISONZO VIA XXV APRILE 2

GIRONE E

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
11/01/2025	5 A	CALCIO TEOR	OPICINA	12/01/2025	14:30		

COPPA REGIONE SECONDA CATEGORIA

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
12/01/2025	5 A	ZOMPICCHIA	RORAI PORCIA		15:00	14:30	COMUNALE BIAUZZO VIA CODROIPO

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
11/01/2025	5 A	VALERIANO PINZANO	COLLOREDO DI MONTE ALBANO	12/01/2025	15:30	14:30	

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
11/01/2025	13 A	U.FINCANTIERI MONFALCONE	UNIONE BASSO FRIULI	21/12/2024	17:30		

UNDER 17 REGIONALE MASCHILE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
12/01/2025	13 A	CASARSA	PRO FAGAGNA	22/12/2024	10:30		

GIOVANISSIMI UNDER 15 ELITE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
12/01/2025	13 A	PRO FAGAGNA	FIUME VENETO-BANNIA		10:30		
12/01/2025	13 A	TORRE	U.FINCANTIERI MONFALCONE	22/12/2024	10:30		

Recupero Gare

PRIMA CATEGORIA

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
16/01/2025	11 A	ROIANESE	SOVODNJE	08/12/2024	20:30	14:30	

UNDER 15 FEMMINILE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
12/01/2025	3 R	CLUB ALTURA	CAVOLANO	08/12/2024	10:30		

RISULTATI GARE

PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/01/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 13 Giornata - A			
DEPORTIVO JUNIOR	- CALCIO COMUNALE BASILIANO	1 - 0	

UNDER 15 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/12/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - R			
CLUB ALTURA	- U.P. COMUNALE TAVAGNACCO	1 - 2	
TRIESTE VICTORY ACADEMY	- CENTRO SEDIA CALCIO NAT	1 - 3	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/01/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - R			
CENTRO SEDIA CALCIO NAT	- CLUB ALTURA	3 - 2	
SARONECANEVA	- TRIESTE VICTORY ACADEMY	6 - 0	
U.P. COMUNALE TAVAGNACCO	- TRIESTINA CALCIO 1918 SRL	1 - 3	

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Tommaso Cagol (effettivo), nella seduta del 08/01/2025 in base alle risultanze degli atti ufficiali, ha adottato i provvedimenti disciplinari che di seguito si riportano:

GARE COPPA ITALIA ECCELLENZA

GARE DEL 5/ 1/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE

PLAI ALBERTO (POLISPORTIVA TAMAI ASD) MORTATI ALESSIO (POLISPORTIVA TAMAI ASD)

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 6/ 1/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (VII INFR)

VUERICH GABRIELE (CALCIO COMUNALE BASILIANO)

AMMONIZIONE (III INFR)

VENTURINI FEDERICO (CALCIO COMUNALE BASILIANO)

AMMONIZIONE (II INFR)

SALOMONI RICCARDO (DEPORTIVO JUNIOR)

AMMONIZIONE (I INFR)

LAGDIDI HAMZA (CALCIO COMUNALE BASILIANO) POLO ALESSANDRO (CALCIO COMUNALE BASILIANO)

GARE UNDER 15 FEMMINILE

GARE DEL 29/12/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

SORGO LETIZIA

(CLUB ALTURA)

AMBROSIO CAMILLA

(U.P. COMUNALE TAVAGNACCO)

GARE DEL 5/ 1/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 TRIESTE VICTORY ACADEMY

Perché propri sostenitori proferivano epiteti irraguardosi all' indirizzo dell'arbitro per tutta la durata della gara

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

RUSSIGNAN ANDREA

(TRISTE VICTORY ACADEMY)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

BOCCHINI EMMA

(TRISTE VICTORY ACADEMY)

FILIPIG ARIANNA

(TRISTINA CALCIO 1918 SRL)

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente

avv. Nadir Plasenzotti, vicepresidente

avv. Anna Fabbro, componente e relatore

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 07.01.2025, tenutasi in videoconferenza, all'unanimità dei propri componenti, la seguente decisione:

CS-16/2024-2025: RECLAMO dell'ASD AZZURRA PREMARIACCO (campionato di Eccellenza gara N.K. KRAS REPEN - AZZURRA Premariacco dell'08.12.2024) avverso la decisione del GST pubblicata sul CU n. 55 del Comitato Regionale FVG del 12.12.2024

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 55 del 12.12.2024 del Comitato Regionale, il G.S.T., in relazione alla gara N.K. KRAS REPEN - AZZURRA Premariacco, disputata nell'ambito del Campionato di Eccellenza, in data 08.12.2024, disponeva nei confronti del giocatore Andrea Osso Armellino, tesserato con la società ASD AZZURRA PREMARIACCO la sanzione della squalifica per **tre giornate effettive** di gara *perché, a gara terminata, protestava ripetutamente e con veemenza*

nei confronti dell'arbitro e dell'intera classe arbitrale. In particolare, nella sezione "segnalazione disciplinare" del referto, l'arbitro testualmente scriveva "dopo il triplice fischio, il calciatore Osso Andrea, a voce e ripeteva...OMISSIS...dietro di me a pochi metri. Per poi riprendere all'uscita del recinto di gioco antistante l'ingresso del tunnel degli spogliatoi aggiungendo ...OMISSIS..."

Avverso il suddetto provvedimento, l'ASD AZZURRA PREMARIACCO depositava regolare reclamo.

All'ora fissata per la convocazione è presente, collegato da remoto, l'avv Nicola PAOLINI, che per conto della Società, e come da procura in atti, si richiama al reclamo e alle conclusioni ivi riepilogate, in particolare, chiedendo di *rivalutare il provvedimento disciplinare inflitto dal Giudice Sportivo LND CR FVG con C.U. n. 55 del 12.12.2024, che ha squalificato il calciatore ANDREA OSSO ARMELLINO, per tre gare effettive, applicando una minor squalifica ritenuta più congrua, quantificabile nel pre-sofferto o nella diversa misura ritenuta di giustizia, più adeguata ai fatti realmente accaduti e che tenga in considerazione le difese e riflessioni sin qui ampiamente riportate, nonché le circostanze attenuanti indicate e previste dall'art. 13 C.G.S.*

Il reclamo è parzialmente fondato e va accolto, nei limiti che seguono.

Innanzitutto, occorre precisare che le condotte sanzionate non sono state contestate dal punto di vista materiale dal reclamante, motivo per cui il referto arbitrale ai sensi dell'art. 61, co. 1, CGS fa piena prova circa i fatti accaduti in occasione dello svolgimento della gara, trattandosi di fonte di prova privilegiata.

La contestazione verte piuttosto sull'interpretazione datane dal G.S.T., il quale, pur dando atto che la condotta censurata si sarebbe connotata alla stregua di proteste genericamente indirizzate, la ha sanzionate con particolare severità, ritenendole dirette anche nei confronti del direttore di gara in campo. Tuttavia, la tesi appare smentita *per tabulas*, poiché è lo stesso arbitro, descrivendo a referto l'accaduto, pare escludere che le frasi gli siano state direttamente rivolte, affermando di trovarsi posizionato in avanti o comunque distante rispetto al calciatore.

In quest'ottica la rilettura dell'episodio offerta dal reclamante, sebbene orientata a ridurre la gravità della condotta posta in essere dal calciatore, appare parzialmente corretta.

Infatti, dal referto non risulta che il comportamento del calciatore sia stato scomposto e/o volutamente offensivo nei confronti del direttore di gara, tantomeno veemente.

Meno convincente è invece la tesi che si tratti di innocue espressioni di mero disappunto.

Dalla ricostruzione in atti, il fatto appare piuttosto ascrivibile nella previsione dell'art 23 del CGS, in base al quale è *fatto divieto ai soggetti dell'ordinamento federale di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell'ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA*, ovviamente nella misura in cui travalichino il diritto di critica e di opinione, come nel caso di specie, stante la palese offensività intrinseca che comunque ha caratterizzato la condotta del calciatore. In effetti è fuori dubbio che le affermazioni incriminate siano dirette a ledere l'immagine, il prestigio, la reputazione e la credibilità della categoria arbitrale nel suo complesso. Sul punto sono oramai consolidati gli orientamenti degli organi della giustizia endofederale in ordine al contenuto e ai limiti del diritto di critica e di opinione nell'ordinamento sportivo: "Ai sensi dell'art. 23 del CGS (...), costituisce presupposto necessario per il legittimo esercizio del diritto di critica, la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, da intendersi nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro altrui (Cass. civ., Sez. III Ord, 31.01.2018 n. 2357); al fine di configurare la scriminante del diritto di critica, è necessario si eviti di trascendere in espressioni inutilmente disonorevoli e dispregiative o esageratamente aggressive (...), perché questo non può mai ledere l'integrità del soggetto. In concreto, non possono essere qualificate come continenti le espressioni che si connotino per una carica di intrinseca offensività; al contrario, potranno ritenersi continenti le espressioni che si rivelino funzionali ad una dialettica in atto con un dato interlocutore; ulteriormente, saranno continenti le espressioni che assumano un carattere in sé non infamante od umiliante, non aggressive verso la persona del destinatario e non lesive della sua dignità (CFA, SS.UU. n. 0018/CF/2021-2022).

In ogni caso, le sanzioni debbono essere commisurate sia alla gravità della infrazione che alla personalità dell'agente (desumibile da molteplici indicatori: es. intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.). Ebbene in considerazione di tutto ciò e in applicazione del disposto dell'art. 23 comma 3 e 4 del CGS, il Collegio ritiene che le frasi riferite in referto, non aventi come destinatario primario l'arbitro della gara, ma piuttosto l'intera categoria arbitrale, siano da collocare nel particolare contesto in cui sono state proferite, potendosi con ciò ricalibrare la sanzione inflitta in modo proporzionato agli accadimenti, per come descritti dal direttore di gara; al riguardo apparendo per l'effetto congrua l'applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica.

La fattispecie normativa qui in esame prevede altresì (art. 23, co. 6) la responsabilità della Società di appartenenza, ai sensi dell'art. 6 del CGS, per le dichiarazioni lesive rese dai propri tesserati; in concreto e in considerazione a tutte le circostanze del caso di specie, si ritiene congrua l'applicazione della sanzione dell'ammenda nella misura di € 50 (cinquanta//00).

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenuta per quanto di ragione la parziale fondatezza del reclamo, e previa la riqualificazione della condotta nella fattispecie dell'art. 23 CGS:

- ridetermina la sanzione a carico del calciatore Andrea OSSO ARMELLINO, in **2 (due)** giornate effettive di squalifica;
- irroga a carico della società ASD AZZURRA PREMARIACCO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, co. 6 CGS, la sanzione dell'ammenda nella misura di € 50 (cinquanta//00).

Stante l'esito del reclamo dispone lo svincolo del contributo.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni prescritte.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Luca De Pauli, presidente

avv. Nadir Plasenzotti, vicepresidente

avv. Serena Imbriani, componente e relatore

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 12.12.2024, tenutasi in Udine, P.le Repubblica Argentina n. 3 c/o Stadio Friuli Bluenergy Stadium (ingresso CS6 Curva Sud), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

Deferimento TFT-SD 04/2024-2025 del PROCURATORE FEDERALE a carico della Società ASD FC Primorje 1924

Il deferimento. La Procura Federale, con atto ritualmente notificato all'interessata, ha inteso deferire dinanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia l'A.S.D. FC Primorje 1924 (matricola 953090) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, co. 1, CGS con riferimento agli atti posti in essere dal sig. Roberto ZUPPIN, all'epoca dei fatti presidente della predetta A.S.D. come riportati nel seguente capo di incolpazione: *"violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso delle stagioni sportive 2020 – 2021, 2021 – 2022 e 2022 – 2023, organizzato il Torneo Internazionale denominato "Alpe Adria" a nome della società A.S.D. FC Primorje (matr. 39770) cessata in data 21 luglio 2020 per fusione con la società A.S.D. Primorec (matr. 39760) e contestuale costituzione della nuova società A.S.D. Primorec 1966 (matr. 952889), ottenendo dalla Regione Friuli Venezia Giulia per*

l'organizzazione di tali tornei, quali manifestazioni sportive ammissibili a contributo organizzate da associazioni e società sportive delle federazioni sportive nazionali – esercizio finanziario 2021 – 2022 – 2023 e 2024 – L.R. 8/2003 art. 11 – L.R. 25/2018 art. 7, c. 10 e 11, rispettivamente i contributi di euro 12.500,00 per l'anno 2021, di euro 12.500,00 per l'anno 2022, di euro 11.403,60 per l'anno 2023 oltre ad euro 2.000,00 sempre per l'anno 2023 ai sensi dell'art. 62 della L.R. 21/2016”.

La convocazione, il dibattimento e le conclusioni. Il Presidente del Tribunale Federale Territoriale – Sezione Disciplinare, ricevuti gli atti, ha tempestivamente notificato all'interessata ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissando all'uopo l'udienza del 12.12.2024.

In data 9.12.2024 la società deferita faceva pervenire propria memoria difensiva.

All'udienza risultavano presenti: il dott. Luca RICATTO quale rappresentante della Procura Federale; il sig. Christian PAOLETTI, presidente in carica dell'A.S.D. FC Primorje 1924, nonché l'avv. Mitja OZBIC, come da procura acquisita. Preso atto, preliminarmente, della dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'A.S.D. FC Primorje 1924 di non essere interessato ad eventuali definizioni del procedimento ai sensi dell'art. 127 CGS e udita la relazione è stato quindi aperto il dibattimento. L'avv. OZBIC ha inteso richiamarsi alla memoria depositata, ripercorrendone – sostanzialmente – i contenuti ed evidenziando, in particolare che la società FC Primorje 1924 nulla ha incassato a titolo di contributi per l'organizzazione dei tornei in questione e che la stessa non ha avuto alcun ruolo nella predetta organizzazione (riconducibile all'attività del sig. ZUPPIN quale legale rappresentante dell'A.S.D. FC Primorje), dovendosi per un tanto escludere qualsivoglia responsabilità, tanto diretta quanto oggettiva, dell'A.S.D. FC Primorje 1924 per i fatti in contestazione.

All'esito della discussione, condotta nel più ampio rispetto del principio del contraddittorio, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:

la Procura Federale, in accoglimento del deferimento, ha richiesto l'applicazione della sanzione dell'ammenda di Euro 800,00 (ottocento/00) a titolo di responsabilità diretta dell'A.S.D. FC Primorje 1924;

l'avv. OZBIC, concludendo come da memoria depositata, ha richiesto il proscioglimento dell'A.S.D. FC Primorje 1924 da ogni addebito, avuto riguardo alla estraneità dell'associazione ai fatti, alle attività ed ai flussi finanziari posti in essere e gestiti dal sig. ZUPPIN.

La decisione.

Per quanto documentalmente emerge, la A.S.D. FC Primorje (matricola 39770), con atto avente efficacia dal 21.07.2020, si è fusa per unione con la A.S.D. Primorec (matricola 39760), dando vita ad una nuova associazione, l'A.S.D. Primorec 1966 (matricola 952889), la quale, dalla stagione sportiva 2020/2021 (e fino alla stagione sportiva 2023/2024), ha partecipato ai vari campionati organizzati dal Comitato Regionale della L.N.D del Friuli Venezia Giulia. La fusione per unione, in ragione delle disposizioni civilistiche (art. 2504-bis c.c.) ed endofederali (art. 20 NOIF), comporta l'insorgenza del diritto alla prosecuzione dell'attività sportiva in capo alla società che “sorge” dalla fusione (alla quale viene attribuito il titolo sportivo più alto e l'anzianità di affiliazione più risalente), con conseguente effetto estintivo delle società che hanno partecipato alla fusione. Del tutto correttamente, quindi, l'A.S.D. FC Primorje (matricola 39770), in sede di anagrafe federale, risulta “inattiva” a far tempo dalla stagione sportiva 2020/2021. Detta associazione, tuttavia, dopo la sua fusione ha incomprensibilmente mantenuto la propria organizzazione dirigenziale (con la “presidenza” del sig. ZUPPIN) e, altrettanto incomprensibilmente, ha continuato a svolgere la propria attività organizzando dei tornei calcistici – aventi rilevanza federale – presso l'impianto sportivo “Rouna” di Prosecco, ottenuto in concessione dal Comune di Trieste. L'attività di organizzazione dei predetti tornei da parte del sig. ZUPPIN quale legale rappresentante della estinta A.S.D. FC Primorje emerge sia documentalmente (cfr. richieste inoltrate al Comitato Regionale), sia per quanto dichiarato dalle persone sentite (cfr., tra le tante, la deposizione del sig. PAULETIC), sia, infine, per quanto ammesso dallo stesso sig. ZUPPIN, il quale ha confermato pienamente l'attività di organizzazione dei tornei, nonché l'ottenimento (in favore della estinta A.S.D. FC Primorje) dei

contributi regionali destinati – per tali attività – alle associazioni appartenenti alle Federazioni Sportive Nazionali.

Il sig. ZUPPIN, a seguito della fusione dell'A.S.D. FC Primorje con l'A.S.D. Primorec (da cui, come detto, è sorta l'A.S.D. Primorec 1966), in data 03.08.2020 ha costituito – unitamente ad alcuni ex componenti dell'A.S.D. FC Primorje – una nuova associazione sportiva, l'A.S.D. FC Primorje 1924 (affiliata alla FIGC dal 10.08.2020), della quale lo stesso sig. ZUPPIN è stato presidente e legale rappresentante sino alla data del 15.10.2023. Per quanto dichiarato dalle persone sentite (che trova piena conferma documentale), l'A.S.D. FC Primorje 1924 durante le stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 non ha mai organizzato i tornei internazionali in parola, né ha mai richiesto od ottenuto alcun contributo dalla Regione Friuli Venezia Giulia per un tanto. Ed invero, detta attività è stata compiuta direttamente dal sig. ZUPPIN, il quale ha inteso inoltrare le richieste autorizzative e di concessione dei contributi avvalendosi del nome della A.S.D. FC Primorje, generando, per altro, confusione nella identificazione del soggetto richiedente, a mezzo dell'uso di loghi (e, talvolta, anche di timbri) recanti il nome dell'A.S.D. FC Primorje 1924.

Al sig. ZUPPIN, personalmente, la Procura Federale ha inteso contestare, per i fatti sopra descritti, la violazione dell'art. 4, co. 1, CGS. Non v'è dubbio, al riguardo, che il sig. ZUPPIN, all'epoca dei fatti presidente dell'A.S.D. FC Primorje 1924, abbia posto in essere – quale soggetto tesserato – delle condotte (per altro particolarmente gravi, anche in ragione delle contribuzioni pubbliche ottenute) in aperta violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, che governano ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. In relazione a tali condotte, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che sussista anche la responsabilità diretta dell'A.S.D. FC Primorje 1924. Ciò non sulla base dell'assunto riportato dalla Procura Federale in atto di deferimento (ove si rileva che il sig. ZUPPIN ha agito in nome e per conto dell'A.S.D. FC Primorje 1924 per ottenere indebitamente i “contributi regionali che, diversamente, non avrebbe potuto ricevere”; assunto che, a ben vedere, rimane scorretto in quanto l'A.S.D. FC Primorje 1924 non ha mai ricevuto, per l'organizzazione dei tornei, alcun contributo pubblico), quanto, piuttosto, con riguardo alla connotazione che la responsabilità diretta assume nell'ambito dell'ordinamento sportivo. Ed invero, tale forma di responsabilità, in base alla quale “la società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali”, trova fondamento nel rapporto di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a colui che, al suo interno, è investito del potere di agire in nome di questo. E' stato autorevolmente rilevato che, affinché la predetta responsabilità possa trasmettersi e risalire dal rappresentante al rappresentato non è necessaria alcuna indagine circa l'effettiva utilità per l'ente della condotta antisportiva (che si presume *iuris et de iure*); allo stesso modo non è richiesta l'attualità dell'incarico, essendo infatti statuito che la responsabilità diretta delle società affiliate alla FIGC si delinea anche quando l'illecito sia stato commesso da soggetti non più muniti di poteri rappresentativi, sempre che le condotte contestate si collochino nel periodo precedente alla cessazione delle relative funzioni (TFN, n. 16/2019). La responsabilità diretta sanziona la società sportiva per un fatto proprio e ciò che radica la “personalità” della sua responsabilità è la possibilità di poter muovere direttamente alla stessa un rimprovero fondato sul fatto che l'illecito contestato possa considerarsi espressione di una gestione associativa deviata o frutto di una colpa d'organizzazione o difetto di adeguato controllo (CFA n. 122/2019).

Ciò posto, si rileva che la circostanza – pacifica – secondo cui l'A.S.D. FC Primorje 1924 non ha percepito alcun contributo regionale per l'organizzazione dei tornei, rimane del tutto irrilevante, considerato che, come detto, il conseguimento di una utilità effettiva a vantaggio della società sportiva non è elemento determinante per prefigurare l'insorgenza della responsabilità diretta di cui all'art. 6, co. 1, CGS. Rimane, per contro, decisivo il fatto che l'associazione predetta abbia omesso ogni controllo in relazione ad una attività che il proprio presidente ha reiteratamente compiuto e la cui evidenza, quantomeno fattuale, era immediatamente percepibile. Ed invero, il sig. ZUPPIN ha organizzato dei tornei internazionali (che hanno avuto una certa risonanza) sul terreno di gioco destinato (anche) all'attività sportiva dell'A.S.D. FC Primorje 1924, svolti per diverse categorie e su più giornate. Dai video acquisiti dalla Procura Federale (ed allegati al fascicolo di indagine) emerge che l'abbigliamento sportivo utilizzato dagli organizzatori, recava il logo dell'A.S.D. FC Primorje 1924. Le persone sentite si sono dichiarate tutte pienamente consapevoli della attività organizzativa dei tornei e alcune di esse (cfr., segnatamente, la deposizione dell'avv. OZBIC, nella sua veste di Consigliere dell'A.S.D. FC Primorje 1924) hanno finanche dichiarato di essere convinti che

l'organizzazione dei tornei fosse in capo alla società ASD FC Primorje 1924 poiché l'unica ad esercitare l'attività sportiva calcistica in seno alla FIGC dalla stagione 2020/2021 in poi. Orbene; se tutti i soggetti sentiti (e, tra essi, anche i consiglieri dell'A.S.D. FC Primorje 1924) hanno dichiarato di essere nella piena conoscenza dell'attività organizzativa svolta dal sig. ZUPPIN, mal si comprende perché gli stessi non abbiano operato alcun controllo su tale attività, sapendo – al contempo – che lo stesso sig. ZUPPIN operava per la estinta A.S.D. FC Primorje (cfr. dichiarazione PAULETIC) e che i tornei (reiteratamente svolti) non portavano alcun introito all'A.S.D. FC Primorje 1924, benché la relativa organizzazione fosse demandata al suo presidente, con utilizzo dei campi destinati all'esercizio dell'attività sportiva dell'associazione. Con riferimento ad un tanto, si ritiene prefigurabile quella colpa d'organizzazione o difetto di controllo che la norma richiede al fine di prefigurare la responsabilità diretta dell'associazione sportiva, la quale, a mezzo dei propri consiglieri, avrebbe ben potuto intervenire per evitare il protrarsi di una attività che il presidente dell'associazione svolgeva in violazione dei principi dell'ordinamento federale. Ritiene, quindi, il Tribunale Federale Territoriale che dalla condotta contestata al sig. ZUPPIN derivi una responsabilità diretta in capo all'associazione sportiva e che, per un tanto, il relativo deferimento debba intendersi fondato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD

- quanto alla società ASD FC PRIMORJE 1924, ritenuta la responsabilità della stessa le irroga la sanzione dell'ammenda di Euro 800,00 (ottocento/00).

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2, CGS pubblici senza indugio la presente decisione e poiché, ai sensi dell'art. 51, co. 4, CGS la comunichi direttamente alla Procura Federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell'art. 53 CGS.

ERRATA CORRIGE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Pubblicato in Palmanova ed affisso all'albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 08.01.2025.

**Il Segretario
(Silvia Romanin)**

**Il Presidente
(Ermes Canciani)**